

# **STATUTO CONF.I.P.E.**

## **CONFEDERAZIONE ITALIANA PARRUCCHIERI ESTETISTE**

### **TITOLO I – PRINCIPI COSTITUTIVI**

#### **ART. 1 DEFINIZIONE**

*È costituita, nel rispetto del codice civile e della normativa vigente in materia, la*

**CONFEDERAZIONE ITALIANA PARRUCCHIERI ESTETISTE - PMI e Produttori Industriali di macchinari e prodotti per i Servizi alla Persona detta anche CONFIPE.**

*CONFIPE è un'organizzazione sindacale di categoria che intende rappresentare gli interessi degli imprenditori, datori di lavoro, sotto gli aspetti economici, politici e contrattuali, fonda la propria identità sul proselitismo, sul volontariato sociale e non ha fini di lucro. Con la sua attività intende inoltre promuovere la formazione, la cultura e l'innovazione tecnologica delle imprese associate, dotandosi di appositi mezzi ed Enti idonei. È un'associazione autonoma, libera, democratica e apartitica, la sua sede legale nazionale è corrente in Roma ed ha facoltà di istituire sedi decentrate su tutto il territorio nazionale ed estero. Inoltre la Confipe, per perseguire i suoi scopi sindacali, può aderire ad organizzazioni di rappresentanza ai livelli Comunali, Provinciali, Regionali, Nazionali ed Internazionali.*

#### **ART. 2 – SETTORI**

*CONFIPE associa e sostiene gli Imprenditori che operano nell'attività dei Servizi alla Persona (acconciatura, estetica, eccetera) ed attività similari e/o di filiera che siano inquadrati nei seguenti settori economico imprenditoriali:*

- · **ARTIGIANATO;**
- · **COMMERCIO**
- · **PICCOLA E MEDIA INDUSTRIA;**
- · **LAVORATORI E PROFESSIONISTI AUTONOMI**

#### **ART. 3 – I SOCI**

##### **SOCI ORDINARI**

*Possono far parte di CONFIPE i lavoratori autonomi di cui all'art. 2 appartenenti a qualsiasi settore produttivo, italiani ed esteri che condividono i principi, gli scopi, le finalità e le norme del presente Statuto.*

*La qualifica di associato si acquisisce compilando la scheda di adesione e con il versamento della quota sindacale. Il Consiglio Direttivo della Confipe deve decidere su proposta della Giunta se rifiutare l'adesione o meno, trascorsi tre mesi dalla data d'iscrizione senza un cenno dal Consiglio Direttivo, la iscrizione si intende comunque valida.*

*I soci concorrono all'elezione delle cariche sindacali, alla vita democratica ed alla gestione dell'Associazione, con pari dignità, indipendentemente dall'importo della quota associativa versata.*

*L'adesione dell'Associazione non dà all'iscritto alcun diritto a remunerazione, né diretta né indiretta, al contrario, lo impiega al versamento della quota associativa annuale, la quale non è rimborsabile ad alcun titolo, perciò in caso di scioglimento dall'Associazione, ai vari livelli, i soci non avranno diritti sul patrimonio sociale, dal momento che lo stesso sarà devoluto ad altra associazione avente finalità analoghe a CONFIFE.*

*Il socio non in regola con il versamento annuale dalla quota associativa perde automaticamente tale status.*

## **SOCI ADERENTI**

*Possono aderire Associazioni, Sindacati, Accademie e Scuole di Formazione tra soggetti imprenditoriali affini ai soci della Confipe che ne faranno richiesta al Consiglio Nazionale e che siano dotati di statuti in linea con i principi e le finalità del presente statuto. L'assemblea Nazionale ratificherà alla prima convocazione utile, l'eventuale decisione in merito, del Consiglio Nazionale.*

## **SOCI ONORARI**

*Cittadini che si sono distinti per la loro moralità, rappresentatività ed impegno a favore dell'Associazione.*

### **ART.4 – AUTONOMIA**

*L'autonomia dell'Associazione si estrinseca nell'assoluta indipendenza da partiti politici e da ogni e qualsivoglia forma di associazionismo avente finalità contrarie con il presente Statuto. Detta autonomia è posta a garanzia della libertà di coscienza e di pensiero dei propri iscritti.*

### **ART. 5 – DEMOCRAZIA**

*CONFIFE esplica la sua democraticità nell'impegno a sostenere, favorire e difendere le libere istituzioni e il pluralismo politico e sociale.*

*Fondamenti della vita democratica dell'Associazione sono la libera elezione delle cariche, la dichiarata volontà di confronto con tutte le altre forze organizzative della società, un serio e costante programma aperto a cogliere, nel rispetto delle diverse esigenze inerenti la produzione e lo sviluppo sociale, le linee portanti di un progresso generale della vita della comunità nazionale, europea ed internazionale, di cui l'Associazione vuol essere parte attiva.*

### **ART. 6 – FINALITA'**

*CONFIFE, in qualità di associazione volontaria e senza fini di lucro, nella propria autonomia, si prefigge di realizzare il proprio scopo sociale in Italia, in Europa ed all'Estero apportando un contributo concreto allo sviluppo democratico del Paese, svolgendo attività diretta a:*

- *· Difendere gli interessi economici, morali, assistenziali e previdenziali, sia collettivi sia individuali, dei propri associati e non, con assoluta obbiettività e libertà;*
- *· Rappresentare, nelle contrattazioni collettive di lavoro, a categoria di appartenenza;*
- *· Tutelare gli iscritti in sede sindacale e nelle controversie collettive ed individuali di lavoro, sia in sede di conciliazione sia in sede giudiziale;*
- *· Elaborare studi e proposte relativi ai problemi sociali ed economici che interessano i propri associati;*

- *· Istituire corsi di formazione, orientamento, qualificazione e riqualificazione professionale, per il miglioramento ed il perfezionamento tecnico dei propri associati e dei loro dipendenti lavoratori;*
- *· Promuovere la costituzione di un Patronato per l'assistenza sociale e previdenziale;*
- *· Promuovere associazioni culturali, sindacati rappresentativi dei vari settori produttivi e circoli ricreativi, promuovere iniziative quali manifestazioni, fiere e congressi, il tutto con il fine di divulgare la cultura e le tradizioni delle attività rappresentate;*
- *· Sviluppare relazioni internazionali con analoghe organizzazioni di categoria di altri Paesi, comunitari ed extra-comunitari, con l'eventuale apertura di proprie sedi all'estero;*
- *· Favorire la realizzazione dei principi costituzionali di solidarietà sociale;*
- *· Promuovere la solidarietà e la cooperazione a livello nazionale ed internazionale con particolare riguardo alla tutela dei diritti sociali, ai servizi alla persona ed all'educazione alla pace fra i popoli;*
- *· Promuovere organismi di cooperazione fra gli associati quali quelli operanti nel credito e come gruppo d'acquisto.*
- *· Partecipare alla salvaguardia ed alla tutela del patrimonio della Nazione, con particolare riguardo all'ambiente, all'agricoltura, al patrimonio storico, artistico, culturale e del made in Italy in generale;*
- *· Contribuire alla formazione civica, sociale, culturale e professionale dei giovani, nonché allo sviluppo e la diffusione della cultura e difesa della legalità;*
- *· Rappresentanza e tutela delle Piccole Imprese nei rapporti con le Istruzioni pubbliche e private, la pubblica amministrazione, e organizzazioni politiche, sociali ed economiche;*
- *· Assistere i propri iscritti nell'espletazione di pratiche tributarie e fiscali;*
- *· Assistenza contabile, fiscale, amministrativa e giuridica alle imprese associate;*
- *· Assistenza alle imprese associate per la presentazione di domande di contributi e finanziamenti, anche previsti da disposizioni comunitarie, alle autorità competenti;*
- *· Promozione di iniziative atte ad innovare e sviluppare le imprese associate a potenziare la loro produttività e a favorire il collocamento dei loro prodotti e servizi sui mercati;*
- *· Assistenza alle imprese associate per gli adempimenti di legge e di quelli relativi al controllo di qualità e sicurezza sui luoghi di lavoro (ISO 90100. HACCP, eccetera).*

#### **ART. 7 – CARICHE SOCIALI**

*Tutte le cariche previste dal presente Statuto, sono assunte dagli associati mediante libere elezioni ispirate ai principi democratici. Gli scritti partecipano, ai vari livelli territoriali ed organizzativi, alle elezioni degli Organi sociali in occasione di apposite Assemblee da questo statuto normate.*

*Le cariche previste dal presente Statuto non danno diritto a corrispettivo alcuno, ad eccezione del rimborso delle spese effettivamente sostenute e preventivamente autorizzare dalla Presidenza Nazionale; tale Organo*

*per impegni di carattere permanente del dirigente sindacale, ha facoltà di deliberare eventuali indennità di carica.*

*I soci ordinari per concorrere a cariche elettive a livello nazionale dovranno vantare un'anzianità di iscrizione di almeno tre anni consecutivi.*

#### **ART. 8 – DIRIGENTI – DIPENDENTI**

*I lavoratori dipendenti dell'Associazione che ricoprono anche incarichi sociali all'interno dell'Associazione, ai vari livelli, anche in regime commissariale, sono tenuti all'osservanza, oltre a quanto disposto dal CCNL di categoria applicato, anche a quanto dettato dal presente Statuto, nonché all'eventuale regolamento attuativo interno.*

*Il porre in essere una condotta contraria alle norme di cui sopra lesiva degli interessi dell'Associazione, da parte dei dipendenti dirigenti, comporterà, per questi ultimi la decadenza della carica sociale, nonché il configurarsi del licenziamento disciplinare.*

*I provvedimenti summenzionati saranno adottati dal Collegio Nazionale dei Probiviri. Nelle more della decisione, il rappresentante di struttura, da cui dipende il dirigente-dipendente, può procedere alla sospensione dello stesso, in via cautelativa, sia della carica sociale assunta, sia dal rapporto lavorativo.*

#### **ART. 9 – INCOMPATIBILITA'**

*Le cariche ricoperte all'interno dell'Associazione non sono incompatibili con l'eventuale rapporto di lavoro di dipendenza con la stessa. La carica di dirigente dell'Associazione è incompatibile con incarichi politici di particolare rilevanza.*

### **CAPITOLO I – ORGANI NAZIONALI**

#### **ART.10 ASSEMBLEA NAZIONALE**

*L'Assemblea Nazionale è il massimo Organo dell'Associazione, esso si riunisce in via ordinaria ogni anno su convocazione del Presidente Nazionale. L'Assemblea nazionale si riunisce in via straordinaria, sempre su convocazione del Presidente Nazionale, per deliberare su cambiamenti Statutari, chiusura associazione o scioglimento per confluenza della Confipe in altro organismo. L'Assemblea Straordinaria inoltre si riunisce, qualora un terzo del Consiglio Nazionale lo richiedesse o su richiesta motivata di almeno un terzo degli iscritti all'Associazione. Sarà cura della Presidenza Nazionale comunicare alle Presidenze Provinciali la convocazione dell'Assemblea Nazionale, unitamente all'ordine dei lavori, con un preavviso non inferiore a 30 giorni dalla data stabilita per la celebrazione della stessa.*

#### **ART.11 – COMPOSIZIONE DELL'ASSEMBLEA NAZIONALE**

*Partecipano all'Assemblea Nazionale in qualità di rappresentanti delle associazioni provinciali:*

- - *I presidenti delle associazioni provinciali della Confipe e i delegati nominati dai rispettivi congressi Provinciali in percentuale alla quota di iscritti alle associazioni, a norma del presente statuto che regola l'ambito dei Congressi Provinciali, nonché dai delegati eletti nell'ambito delle strutture*

*della Confipe situate in Stati esteri e da questa formalmente riconosciute. Tali delegati per rendere valido il Congresso dovranno rappresentare almeno il 51 % di tutti gli iscritti Confipe;*

- *· I Presidenti Nazionali dei Sindacati eventualmente costituiti in seno Confipe nell'ambito delle categorie dei servizi alla persona, regolarmente eletti dal direttivo nazionale, formato dai delegati di mestiere provinciali, i Presidenti regionali ed i Presidenti di Organizzazioni esterne nella loro qualità di soci aderenti alla Confipe,;*
- *· I componenti del Consiglio Nazionale, i presidenti delle Accademie di formazione ed il Presidente della scuola nazionale di formazione, i quali, se non sono delegati provinciali, partecipano al Congresso senza diritto di voto.*

## **ART. 12 – COMPITI DELL'ASSEMBLEA NAZIONALE**

### **L'ASSEMBLEA NAZIONALE IN SEDUTA ORDINARIA DEVE:**

- *· Esaminare e discutere la relazione del Presidente Nazionale;*
- *· Delineare l'indirizzo all'attività dell'Associazione e le linee programmatiche;*
- *· Deliberare, valutandone l'opportunità, la promozione di altri settori da parte dell'Associazione;*
- *· Deliberare su ogni ed eventuale argomento posto all'ordine del giorno dal Consiglio Nazionale o dalla Presidenza Nazionale o da un terzo dei delegati del Congresso;*
- *· Determinare e/o modificare con votazione a maggioranza qualificata e palese, il numero massimo degli iscritti alle associazioni provinciali oltre il quale le associazioni avranno diritto a delegati provinciali all'assemblea stessa in aggiunta del presidente. Inoltre stabilirà la percentuale sulla base della quale se ne determinerà il numero;*
- *· Ogni cinque anni Eleggere il Presidente Nazionale;*
- *· Ogni cinque anni Eleggere i membri del Consiglio Nazionale;*
- *· Ogni cinque anni eleggere il Collegio Nazionale dei Sindaci;*
- *· Ogni cinque anni eleggere il Collegio dei Probiviri.*

*Le decisioni espresse Dall'Assemblea Nazionale sono vincolanti per tutti gli associati. L'Assemblea Nazionale è presieduta dal Presidente Nazionale e le votazioni sono valide a maggioranza assoluta dei delegati presenti in Assemblea.*

## **L'ASSEMBLEA NAZIONALE IN SEDUTA STRAORDINARIA DEVE:**

- *Esaminare e discutere la motivazione alla base della richiesta di convocazione e deliberare in merito;*
- *Decidere con la maggioranza dei quattro quinti dei votanti, in materia di cambiamenti Statutari, chiusura associazione o scioglimento per confluenza della Confipe in altro organismo .*

## **ART.13 – CONSIGLIO NAZIONALE**

*Il Consiglio Nazionale è il massimo Organo decisionale dell'Associazione.*

*Esso è composto da un minimo di quindici componenti eletti in Assemblea, ne fanno parte di diritto i Presidenti di sindacati della Confipe ed è Presieduto dal Presidente Nazionale. Possono essere cooptati con voto di maggioranza assoluta dei Consiglieri, cinque membri su segnalazione del Presidente.*

*I compiti del Consiglio Nazionale sono:*

- *Attuare le linee politiche indicate dalle delibere dell'Assemblea Nazionale;*
- *Approvare la data di convocazione dell'Assemblea Nazionale, nonché deliberare un' eventuale rinvio della Stessa;*
- *Predisporre eventuali modifiche allo Statuto, previo voto favorevole dei due terzi dei suoi comportamenti, da sottoporre all'Assemblea Straordinaria;*
- *Perseguire con la sua attività gli scopi sociali della Confipe ed adempiere a qualsiasi mandato gli venga affidato dall'Assemblea Nazionale, attuando ogni iniziativa idonea alla promozione della categoria;*
- *Stabilire la quota dei contributi associativi derivanti dal tesseramento e raccolti con convenzioni INPS ed INAIL, erogati dalla Presidenza Nazionale alle Associazioni provinciali e regionali, nonché quella dei Responsabili Territoriali;*
- *Approvare i rendiconti economici e finanziari consuntivi della Confipe, relativi all'anno precedente e preventivi dell'anno corrente entro il trenta aprile di ciascun anno che saranno poi sottoposti al voto dell'Assemblea Nazionale;*
- *Affidare formalmente al Vicepresidente Vicario la reggenza della Confipe pro tempore, qualora il Presidente Nazionale desse le dimissioni od in caso di motivi di decadenza dello Stesso, in attesa di convocare l'Assemblea Nazionale per la nuova elezione presidenziale;*
- *Eleggere tra i suoi membri i componenti la Giunta di Presidenza e di indicarne al momento del voto i ruoli di Vicepresidente Vicario, di Vicepresidenti (da attribuire sempre ad un acconciatore ed ad un'estetista) e di Tesoriere;*
- *Assumere il Direttore Generale della Confipe su proposta del Presidente Nazionale;*
- *Nominare il Collegio dei Probiviri nei membri di sua competenza ed indicare quale fra questi ne*

*sarà il Presidente;*

- *Ratificare, in tutto o in parte, le deliberazioni di propria competenza, assunte per motivi di urgenza dalla Giunta di Presidenza Nazionale;*

*Il Consiglio Nazionale è convocato dalla Giunta di Presidenza Nazionale una volta all'anno con preavviso di almeno sette giorni od ogni qualvolta che sarà necessario; in caso di inottemperanza potrà autoconvocarsi, dando convocazione scritta al Presidente Nazionale: tale richiesta dovrà essere sottoscritta dalla maggioranza qualificata dei componenti il Consiglio Nazionale.*

*Il Consiglio Nazionale è presieduto dal Presidente Nazionale;*

*I membri del Consiglio Nazionale rimangono in carica fino allo scadere dei cinque anni del mandato Assembleare e decadono dalla carica se non partecipano a tre adunanze consecutive dell'Organo, senza darne giustificato motivo.*

*L' adunanza del Consiglio Nazionale sono valide con la presenza di almeno i 2/3 dei suoi componenti, in prima convocazione, ed almeno 1/3 degli stessi, in seconda convocazione. Le decisioni sono prese a maggioranza in caso di parità dei voti, prevale il voto del Presidente Nazionale.*

#### **ART. 14 – GIUNTA DI PRESIDENZA NAZIONALE**

*La Giunta di Presidenza Nazionale è composta dal Presidente Nazionale, eletto direttamente ogni cinque anni dall'Assemblea Nazionale e da altri quattro membri eletti dal Consiglio Nazionale fra i suoi componenti che distribuirà tra di essi i ruoli di Vicepresidente Vicario, di Vicepresidenti (da attribuire sempre ad un acconciatore ed ad un'estetista) e di Tesoriere.*

*I compiti della Giunta sono:*

- *Rappresentare l'Associazione ed attuare le iniziative ed i programmi organizzativi sindacali, secondo le direttive fornite dall'Assemblea Nazionale e dal Consiglio Nazionale;*
- *Predisporre in concomitanza con il Collegio Sindacale ed il Direttore Generale, i rendiconti economici e finanziari consuntivi relativi all'anno precedente e preventivi dell'anno corrente entro il trenta marzo di ciascun anno;*
- *Predisporre l'integrazione dei componenti il Consiglio Nazionale decaduti o dimissionari, o non facenti più parte per altro motivo dell'Associazione;*
- *Assumere, per motivi urgenti, qualsiasi iniziativa nell'interesse dell'Associazione, compreso il commissariamento degli Organi e dei dirigenti delle associazioni Provinciali e dei Sindacati. Nel caso di eventuale proposta di modifica dello Statuto dell'Associazione, la relativa deliberazione dovrà essere sottoposta a ratifica da parte del Consiglio Nazionale nella prima riunione utile prima dell'Assemblea Straordinaria.*

*La Giunta di Presidenza è presieduta dal Presidente Nazionale, che ne cura la convocazione ogni qualvolta lo ritenga utile nell'interesse dell'Associazione; in caso di impossibilità, da parte di quest'ultimo, la stessa potrà essere convocata dal Vicepresidente Vicario o da due componenti della stessa a firma congiunta.*

*La Giunta di Presidenza Nazionale delibera con il voto favorevole della maggioranza dei suoi componenti; in caso di parità dei voti espressi (esclusi gli astenuti) prevede il voto del Presidente Nazionale. La Giunta di Presidenza Nazionale per il raggiungimento delle finalità dell'Associazione ha facoltà di promuovere e*

*costituire in Italia ed all'Estero: centro studi, associazioni culturali, circoli ricreativi ed ogni altra eventuale iniziativa, nell'interesse generale degli associati.*

#### **ART.15 – PRESIDENTE NAZIONALE**

*Il Presidente Nazionale è eletto direttamente dall'Assemblea Nazionale dell'Associazione, in caso di dimissioni dello Stesso, il Consiglio Nazionale avrà il compito di provvedere alla convocazione dell'Assemblea Nazionale per la nuova elezione.*

*Il Presidente Nazionale:*

- *· Ha la rappresentanza legale dell'Associazione;*
- *· Rappresenta in giudizio l'Associazione;*
- *· Convoca la Giunta di Presidenza Nazionale il Consiglio Nazionale, L'assemblea Nazionale e, ove lo ritenga opportuno, le Presidenze Periferiche*
- *· Nomina previo parere preventivo della Giunta e del Consiglio Nazionale i commissari regionali, provinciali, territoriali e zonal, nell'ambito dell'Associazione e qualora si verifichi la necessità, un Commissario in rappresentanza dell'Esecutivo Periferico, il quale assumerà i poteri dello Stesso fino al relativo Congresso;*
- *· Nomina commissari per i vari Stati esteri;*
- *· Sigla accordi e/o i contratti di categoria e partecipa alle contrattazioni collettive di lavoro coadiuvato dai due Vicepresidenti e dal Direttore Generale;*
- *· Assume, nelle more della decisione da parte del Collegio Nazionale dei Probiviri, provvedimenti cautelativi disciplinari;*
- *· Provvede al commissariamento dei Presidenti e degli organi direttivi dei sindacati Nazionali dei Settori, comunicando, nella prima riunione utile, alla giunta di Presidenza ed al Consiglio Nazionale, l'eventuale provvedimento per l'elezione democratica del dirigente;*
- *· Nomina i rappresentanti sindacali in tutti gli organismi nei quali l'Associazione è chiamata a designare i propri rappresentanti;*
- *· Provvede a sottoporre la nomina del Direttore Generale della Confipe al Consiglio nazionale e, sentito il Direttore Generale, sottopone all'approvazione della Giunta di presidenza, le assunzioni del personale dipendente;*
- *· Cura i rapporti con le Banche, accende c/c sia postali sia bancari ed assume qualsiasi altra iniziativa mobiliare ed immobiliare nell'interesse dell'Associazione;*
- *· Assume e promuove ogni ed eventuale iniziativa al fine di dare impulso al tesseramento;*
- *· Partecipa alle riunioni del Collegio dei Probiviri;*
- *· Assicura la gestione unitaria dell'Associazione;*
- *· Promuove e cura gli indirizzi organizzativi ed amministrativi dell'Associazione;*



- *Riceve e sottopone alla Giunta i rendiconti finanziari dei responsabili territoriali e dei Presidenti Regionali:*
- *Sentita la Giunta di Presidenza, assegna nell'ambito del Consiglio Nazionale ai dirigenti deleghe specifiche nei vari settori operativi.*

## **ART.16 – I VICE PRESIDENTI**

### **IL VICE PRESIDENTE VICARIO**

*In assenza del Presidente Nazionale, per qualsiasi suo impedimento, l'Associazione Nazionale è rappresentata dal Vice Presidente Vicario, il quale assume, temporaneamente tutti i poteri e doveri spettati al Presidente Nazionale.*

### **I VICE PRESIDENTI**

*Collaborano con il Presidente Nazionale e possono avere deleghe specifiche alla contrattazione collettiva e/o alla gestione organizzativa ed amministrativa della Confipe.*

## **ART.17 – IL TESORIERE**

*Il Presidente Nazionale si avvale dell'opera di un tesoriere eletto dal Consiglio Nazionale nella Giunta di Presidenza.*

*Il Tesoriere esegue tutte le disposizioni, contabili e finanziarie che gli vengono impartite dal Presidente Nazionale, è responsabile della tenuta dei registri contabili e degli atti giustificativi di spese dell'Associazione, attua, in concreto tutte le operazioni di carattere amministrativo adottate dagli Organi dell'Associazione e si confronta, nella sua azione, con il Direttore Generale ed il collegio sindacale.*

## **ART.18 – COLLEGIO NAZIONALE DEI SINDACI**

*Il Collegio Nazionale dei Sindaci è un Organo a livello nazionale e la sua funzione primaria è quella di garantire a tutti gli associati la trasparenza nella gestione delle risorse economiche e finanziarie dell'Associazione.*

*I componenti del Collegio Nazionale dei Sindaci possono essere non legati da un rapporto associativo all'Associazione.*

*Tale Organo si compone di tre membri effettivi e due supplementi eletti dall'Assemblea Nazionale, ed in ogni caso di dimissioni, di uno o più componenti dello Stesso prima dell'Assemblea, l'elezione dei sostituti spetterà alla Giunta di Presidenza Nazionale previo ratifica del consiglio Nazionale.*

*L'assunzione dell'incarico come componente il Consiglio Nazionale dei Sindaci è incompatibile sia con la carica di componente il Consiglio Nazionale, sia con cariche dirigenziali a qualsiasi livello. Inoltre è illegittima la carica di componente il Collegio Nazionale dei Sindaci se si è legati da vincoli di parentela con qualche membro del Consiglio Nazionale o con il Presidente Nazionale.*

*I compiti di detto Organo sono:*

- *Verificare la trasparenza e correttezza dei movimenti contabili e finanziari dell'Associazione;*

- *Verificare la regolare corresponsione di tutti gli emolumenti fiscali dovuti dall'Associazione, in ottemperanza alla vigente normativa;*
- *Verificare la regolare erogazione delle retribuzioni e contribuzioni dei dipendenti dell'Associazione;*
- *Verificare la regolare erogazione delle indennità di carica a favore di dirigenti ed il pedissequo versamento degli oneri fiscali;*
- *Controllare la regolare tenuta, numerazione e conservazione inerente la documentazione contabile e fiscale;*
- *Verificare e controllare la fedeltà tra il saldo finale risultante dei rendiconti e gli estratti contabili corrispondenti;*
- *Esprimersi e pronunciarsi sul rendiconto economico finanziario redatto dai singoli responsabili legali delle strutture periferiche, qualora gli associati o chiunque vi abbia diritto, ne avanzasse opposizione.*
- *Coadiuvare il Presidente Nazionale, il Tesoriere e la Giunta con l'ausilio del Direttore Generale i rendiconti economici e finanziari consuntivi relativi all'anno precedente e preventivi dell'anno corrente entro il trenta marzo di ciascun anno;*

*Il Collegio Nazionale dei Sindaci ha, infine, l'obbligo di redigere il rendiconto economico e finanziario consuntivo entro il quindici aprile di ogni anno e relazionarlo al Consiglio Nazionale.*

#### **ART.19 –IL DIRETTORE GENERALE**

*Il Direttore Generale viene assunto dal Consiglio Nazionale su proposta della Giunta di Presidenza, è il responsabile della struttura funzionale della Confipe, svolge le mansioni del capo del personale ed ha il compito di coordinare tutti gli uffici tecnici con le strutture esterne ma parallele alla Confipe che operano per il raggiungimento degli scopi sociali dell'Associazione.*

*Assiste il Presidente nello svolgimento del suo mandato ed in particolare lo affianca con i vicepresidenti nella contrattazione collettiva nazionale di lavoro.*

*Svolge il compito di segretario della Giunta di Presidenza, del Consiglio Nazionale e dell'Assemblea Nazionale, delle quali cura i verbali e ne deve sottoporre le bozze ai vari organi per l'approvazione. Cura la spedizione dei verbali agli organi e su indirizzo del Presidente, coordina le attività delle organizzazioni sindacali interne ed aderenti alla Confipe, relazionandone al Presidente Stesso.*

*Indice la votazione fra i dipendenti per eleggere i membri di loro spettanza nel Collegio dei Probiviri e ne cura la correttezza e la concomitanza con l'Assemblea nazionale elettiva degli organi Sociali.*

*Può confrontarsi con i direttori Provinciali, relazionandone alla Giunta di Presidenza, per contribuire all'uniformità di azione della struttura per il conseguimento degli scopi sociali.*

#### **ART.20 STRUTTURE ESTERE**

*L'Associazione può promuovere l'associazionismo all'Estero negli Stati comunitari ed extracomunitari, nel rispetto della legislazione vigente in ciascuno di esso.*

*Il Presidente Nazionale ha facoltà di nominare, per ciascun Stato Estero, un Coordinatore Nazionale.*

*I Coordinatori Nazionali degli stati esteri, prima di prendere qualsiasi iniziativa, che dovesse impegnare economicamente l'Associazione, devono chiedere preventiva autorizzazione alla Presidenza Nazionale. I Coordinatori Nazionali rappresentano l'Associazione nello Stato territorialmente competente e durano in carica fino alla celebrazione del Congresso. Provvedono a tutti gli adempimenti organizzativi necessari, nell'interesse dell'Associazione. Gli stessi possono essere revocati dalla Presidenza Nazionale in qualsiasi momento.*

#### **ART.21 – – PATRIMONIO ED ENTRATE**

*Il patrimonio dell'Associazione è costituito dai beni mobili, immobili e da proventi che dovessero provenire a titolo di donazioni, successioni, avanzi di gestioni, somme accantonate a qualsiasi scopo, in ottemperanza alla normativa vigente. In caso di scioglimento dell'Associazione il patrimonio sarà devoluto inderogabilmente, ad altra associazione, che condivida finalità, principi ed obiettivi di CONFIPE.*

*Le entrate dell'Associazione sono costituite dalla quota dei contributi ordinari e volontari degli Associati e da qualsiasi altra, ed eventuale, donazione. Le quote associative ed i contributi volontari, dovranno pervenire esclusivamente tramite convenzioni INPS, INAIL, c/c o bonifici postali e/o bancari, interessati all'Associazione. Non è ammessa la riscossione della tessera in contratti. L'esercizio finanziario dell'Associazione inizia il primo gennaio e termina il trentuno dicembre.*

#### **CAPITOLO II – ORGANI PERIFERICI**

#### **ART. 22 – CONGRESSO REGIONALE**

*Il Congresso Regionale è il massimo Organo dell'Associazione a livello regionale, esso si riunisce in via ordinaria, ogni anno, su convocazione della Presidenza Regionale ed in via straordinaria, su richiesta di almeno 2 terzi dei consiglieri regionali e di un terzo degli iscritti regionali all'Associazione.*

*La richiesta di convocazione straordinaria del Congresso deve essere inderogabilmente motivata.*

*Sarà cura della Presidenza Regionale comunicare alle Presidenze Provinciali la data di convocazione del Congresso e del relativo ordine del giorno con un preavviso non inferiore a trenta giorni dalla data stabilita per la celebrazione dello Stesso.*

*Il finanziamento della struttura regionale è a carico del nazionale nella misura stabilita dal Consiglio Nazionale della Confipe.*

#### **ART. 23 – COMPOSIZIONE DEL CONGRESSO REGIONALE**

*Il Congresso Regionale è composto:*

- - dai Presidenti delle associazioni Provinciali e dai delegati nominati dai rispettivi congressi Provinciali in percentuale alla quota di iscritti alle associazioni;*
- - dai Presidenti Regionali e Provinciali dei sindacati Confipe, dai Presidenti delle organizzazioni regionali o provinciali aderenti ai rispettivi livelli alle strutture Confipe e dai Presidenti delle Accademie o Scuole di formazione i quali, se non delegati, partecipano al Congresso senza diritto di voto.*

#### **ART. 24 – COMPITI DEL CONGRESSO REGIONALE**

**Tale Organo deve:**

- **Esaminare e discutere la relazione del Presidente Regionale;**
- **Eleggere i membri del Consiglio Regionale;**
- **Eleggere il Presidente Regionale;**
- **Deliberare l'indirizzo dell'attività sindacale dell'Associazione Regionale e le linee programmatiche;**
- **Deliberare su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno dal Consiglio Regionale o da un terzo dei delegati al Congresso Regionale.**

**Le decisioni espresse dal Congresso Regionale sono vincolanti per tutti gli associati.**

**Il Congresso Regionale è presieduto dal Presidente Regionale che, in mancanza di un Segretario Regionale, chiama a svolgere il compito di Segretario del Congresso un Delegato eletto a tale compito dai delegati all'apertura dell'adunanza. Il Congresso Regionale delibera, validamente, con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei delegati congressuali presenti.**

#### **ART. 25 – CONSIGLIO DIRETTIVO REGIONALE**

**Il Consiglio Regionale è il massimo Organo Regionale dopo il Congresso.**

**Esso è composto dai Presidenti Provinciali della Confipe, da cinque membri eletti dal Congresso e dai rappresentanti eletti dei sindacati e delle organizzazioni aderenti più il Presidente Regionale.**

**I compiti del Consiglio Regionale sono:**

- **Attuare le deliberazioni del Congresso Regionale;**
- **Adempiere a qualsiasi mandato gli venga affidato dal Congresso Regionale,attuando ogni iniziativa idonea alla promozione della categoria;**
- **Eleggere nel proprio seno la Presidenza Regionale;**
- **Eleggere un facente funzioni di Presidente Regionale nel suo seno, in caso di dimissioni o decadenza dello stesso, fino alla convocazione del Congresso Regionale per la Rielezione;**
- **Assumere tutte le iniziative necessarie per il raggiungimento delle finalità dell'Associazione;**

**Il Consiglio Regionale è convocato con cadenza trimestrale ed ogni volta ce ne sia bisogno, dalla Presidenza Regionale con preavviso di almeno sette giorni, in caso di inottemperanza potrà autoconvocarsi dando convocazione scritta al Presidente Regionale.**

**Il Consiglio Regionale è presieduto dal Presidente Regionale:**

**I membri del Consiglio Regionale rimangono in carica tre anni e decadono dalla stessa se, senza giustificato motivo, non partecipano almeno tre adunanze consecutive dell'Organo.**

**Le adunanze del Consiglio Regionale sono valide se sono presenti almeno i 2/3 dei suoi Componenti, in prima convocazione, ed almeno 1/3 degli stessi, in seconda convocazione, le decisioni sono prese a maggioranza.**

*In caso di parità dei voti, prevale il voto del Presidente Regionale.*

#### **ART.26 – LA GIUNTA DI PRESIDENZA REGIONALE**

*La Giunta di Presidenza Regionale è eletta nell'ambito del Consiglio Regionale ed è composta da un massimo di sette membri, compreso il Presidente Regionale.*

*La Giunta di Presidenza Regionale:*

- *Rappresenta l'Associazione Regionale ed attua l'azione sindacale, organizzativa e promozionale, secondo le direttive delineate dal Congresso Regionale e dal Consiglio Regionale;*
- *Nomina tra i suoi componenti il Vicepresidente Regionale;*
- *Integra i componenti dimissionari o che, per motivi diversi, non facciano più parte dell'Associazione per mezzo di cooptazione scegliendo tra i componenti il Consiglio Regionale;*

*La Giunta è preseduta dal Presidente Regionale che ne cura la convocazione, ogni qualvolta lo ritenga utile, nell'interesse dell'Associazione; in caso di impossibilità di quest'ultimo, la Stessa potrà essere convocata da almeno tre dei suoi membri.*

*La Giunta delibera con il voto favorevole della maggioranza dei suoi componenti, in caso di parità di voti espressi (esclusi gli astenuti) prevale il voto del Presidente Regionale.*

#### **ART. 27 – IL PRESIDENTE REGIONALE**

*Il Presidente Regionale è eletto direttamente dal Congresso Regionale dell'Associazione, in caso di dimissioni dello Stesso, il Vicepresidente assume le funzioni pro tempore, fino al Congresso per la nuova Elezione.*

- *Ha la rappresentanza legale della Presidenza Regionale*
- *Convoca la Presidenza Regionale e , ove lo ritenga opportuno le Presidenze Periferiche;*
- *È responsabile della diffusione dei comunicati stampa;*
- *Cura i rapporti con gli Enti, con i Presidenti Provinciali, con le organizzazioni aderenti e con i Sindacati Confipe;*
- *Nomina i rappresentanti sindacali in tutti gli organismi nei quali la Presidenza regionale è chiamata a designare i propri rappresentanti;*
- *Provvede alle assunzioni del personale dipendente, previa autorizzazione da parte del Presidente Nazionale;*
- *Cura i rapporti con le Banche ed accende i c/c ed assume qualsiasi altra iniziativa nell'interesse generale della Presidenza Regionale;*
- *Slitta il rendiconto economico e finanziario,secondo quanto stabilito dall'art.40 del presente Statuto.*

#### **ART. 28 – IL VICE PRESIDENTE REGIONALE**

*In assenza del Presidente Regionale, per qualsiasi suo impedimento, la Presidenza Regionale è rappresentata dal Vice Presidente Regionale, che assume tutti i poteri e doveri del Presidente Regionale.*

#### **ART.29 – IL CONGRESSO PROVINCIALE**

*Il Congresso Provinciale è il massimo Organo dell'Associazione a livello provinciale.*

*L'Organo suddetto si riunisce, in via ordinaria ogni anno su convocazione della Presidenza Provinciale e in via straordinaria su richiesta di almeno 2 terzi dei membri del consiglio provinciale o di un terzo degli iscritti all'Associazione. La richiesta di convocazione straordinaria del Congresso deve essere inderogabilmente motivata. Sarà cura della Presidenza Provinciale comunicare ai soci, la convocazione contenente l'ordine dei lavori, con un preavviso non inferiore a 30 giorni dalla data stabilita per la celebrazione del Congresso.*

#### **ART. 30 – COMPOSIZIONE DEL CONGRESSO PROVINCIALE**

*Il Congresso Provinciale è composto:*

*dai soci e questi, per rendere valido il Congresso, dovranno rappresentare almeno il 51% di tutti gli iscritti all'Associazione, dai delegati delle organizzazioni provinciali soci aderenti e dai presidenti delle Accademie e delle Scuole di formazione Provinciali. Questi ultimi senza diritto di voto.*

#### **ART. 31 – COMPITI DEL CONGRESSO PROVINCIALE**

*Il Congresso Provinciale ha il compito di:*

- *Esaminare e discutere la relazione del Presidente Provinciale;*
- *Eleggere i delegati al Congresso Nazionale e Regionale;*
- *Eleggere i membri del consiglio Provinciale;*
- *Eleggere il Presidente Provinciale;*
- *Delineare l'indirizzo dell'attività sindacale della Presidenza provinciale e le linee programmatiche;*
- *Deliberare su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno dal Consiglio Direttivo Provinciale o da un terzo dei delegati al Congresso Provinciale;*
- *Approvare il Bilancio provinciale.*

*Le decisioni espresse dal Congresso provinciale sono vincolanti per tutti gli associati.*

*Il Congresso Provinciale è preseduto dal Presidente provinciale e la Segreteria del Congresso, in mancanza di un Segretario Provinciale. Sarà tenuta da un Delegato appositamente nominato dal Congresso all'apertura dell'adunanza. Il Congresso Provinciale delibera, validamente, con il voto favorevole dalla maggioranza assoluta dei delegati congressuali presenti.*

#### **ART. 32 – CONSIGLIO DIRETTIVO PROVINCIALE**

*Il Consiglio Direttivo Provinciale è composto dai membri eletti dal Congresso Provinciale, dai presidenti dei sindacati provinciali della Confipe, dai Presidenti delle organizzazioni soci aderenti e il loro numero può*

*andare da un minimo di 10 componenti ed un massimo di 20, compreso il Presidente Provinciale. I compiti di suddetto Organo sono:*

- *Attuare le deliberazioni del Congresso Provinciale;*
- *Adempiere a qualsiasi mandato gli venga affidato dal Congresso Provinciale, attuando ogni iniziativa idonea alla promozione categoria;*
- *Eleggere nel proprio seno la Giunta di Presidenza Provinciale;*
- *Eleggere il vicepresidente Vicario, i due vicepresidenti (uno tra gli acconciatori ed uno tra le estetiste) ed il tesoriere;*
- *Ratificare la nomina del segretario Provinciale su proposta del presidente;*
- *Assumere tutte le iniziative necessarie per il raggiungimento delle finalità dell'associazione;*
- *Approvare il bilancio Provinciale predisposto dalla Giunta di Presidenza Provinciale.*

*Il Consiglio Direttivo Provinciale è convocato dalla Presidenza Provinciale trimestralmente ed ogni volta sia necessario, con un preavviso di almeno sette giorni, in caso di inottemperanza potrà autoconvocarsi con la firma della motivazione di almeno i 2 terzi dei suoi componenti, dando convocazione scritta al Presidente Provinciale.*

*Il Consiglio Direttivo Provinciale è preseduto dal Presidente Provinciale.*

*I membri del Consiglio Direttivo Provinciale rimangono in carica quattro anni e decadono dalla carica se, senza giustificato grave motivo, non partecipano ad almeno tre adunanze consecutive dell'organo.*

*Le riunioni del Consiglio Direttivo Provinciale sono valide se sono presenti almeno i 2/3 dei suoi componenti, in prima convocazione, ed almeno 1/3 degli stessi, in seconda convocazione. Le decisioni sono prese a maggioranza. In caso di parità dei voti, prevale il voto del Presidente Provinciale.*

### **ART.33 – LA GIUNTA DI PRESIDENZA PROVINCIALE**

*La Presidenza Provinciale è eletta nell'ambito del Consiglio Direttivo Provinciale è composta da un massimo di cinque membri, compreso il Presidente Provinciale.*

*La Presidenza Provinciale:*

- *La Giunta di Presidenza è composta dal, dal Vicepresidente vicario, da due vicepresidenti, dal Tesoriere e da altri 3 membri, tutti nominati dal Consiglio Provinciale;*
- *E' convocato dal Presidente Provinciale quando lo ritiene utile nell'interesse dell'Associazione Provinciale;*
- *Rappresenta l'Associazione a livello provinciale ed attua l'azione sindacale, organizzativa e promozionale, secondo le direttive delineate dal Congresso Provinciale e dal Consiglio Direttivo Provinciale;*
- *in caso di impossibilità di quest'ultimo, è convocata dal Vicepresidente Vicario il quale potrà anche svolgere le mansioni del Presidente Provinciale in caso di dimissioni o decadenza dello Stesso;*

- *Integra i componenti dimissionari o che per motivi diversi non facciano più parte della Giunta di Presidenza Provinciale, cooptandoli tra i membri del Consiglio Provinciale tranne si tratti dei vice presidenti. Nel caso Il Consiglio Provinciale provvederà ad eleggere il sostituto;*
- *Predisporre il bilancio dell'Associazione provinciale sottoponendolo per l'approvazione al Congresso Provinciale dopo la ratifica del Consiglio Provinciale;*
- *Cura la contrattazione collettiva di lavoro a livello Provinciale attraverso l'operato del Presidente e dei vicepresidenti*
- *Redige il Bilancio da sottoporre al Consiglio Provinciale ed al Congresso Provinciale.*

*La giunta di presidenza provinciale delibera con il voto favorevole della maggioranza dei suoi componendi, in caso di parità dei voti espressi (esclusi gli astenuti) prevale il voto del Presidente Provinciale.*

#### **ART. 34 – IL PRESIDENTE PROVINCIALE**

*Il Presidente Provinciale è eletto direttamente dal Congresso Provinciale dell'Associazione, in caso di dimissioni dello stesso, le funzioni sono svolte dal Vicepresidente Vicario fino al Congresso Provinciale per l'elezione:*

- *Ha la rappresentanza legale dell'Associazione Provinciale;*
- *Rappresenta il giudizio l'Associazione Provinciale;*
- *Presiede e convoca la giunta di Presidenza Provinciale Il Consiglio Provinciale ed il Congresso Provinciale;*
- *È responsabile della diffusione dei comunicati stampa;*
- *Cura i rapporti con gli Enti locali, con la Giunta di Presidenza Regionale, Rappresenta L'associazione Provinciale nell'Assemblea Nazionale della Confipe;*
- *Sigla gli accordi o contratti di categoria partecipando alle contrattazioni collettive di lavoro nell'ambito provinciale con l'apporto dei Vicepresidenti;*
- *Nomina i rappresentanti sindacali in tutti gli organismi nei quali l'Associazione provinciale è chiamata a designare i propri rappresentanti;*
- *Ove necessario per la gestione funzionale dell'Associazione Provinciale, propone per la nomina di segretario, previa autorizzazione da parte del Presidente Nazionale, sottoponendo le candidature al Consiglio Provinciale per le deliberazioni;*
- *Provvede coadiuvato dal Segretario, alle assunzioni del personale dipendente;*
- *Cura i rapporti con le Banche, accende c/c e assume qualsiasi altra iniziativa nell'interesse generale dell' Associazione provinciale;*



- *Assume le iniziative per la promozione del tesseramento, la formazione sindacale e la stampa associativa coadiuvato dal segretario Provinciale;*
- *Riceve e sottopone alla Giunta i rendiconti finanziari dei responsabili di mandamento:*
- *Coadiuvato dal tesoriere e dal segretario, redige il rendiconto economico e finanziario secondo quanto previsto dall'art. 40 del presente Statuto;*

### **ART. 35 – I VICE PRESIDENTI PROVINCIALI**

#### **IL VICE PRESIDENTE VICARIO**

*In assenza del Presidente Provinciale, per qualsiasi suo impedimento, l'Associazione provinciale è rappresentata dal Vice Presidente Vicario, che assume tutti i poteri e doveri del Presidente Provinciale.*

#### **I VICE PRESIDENTI**

*Collaborano con il Presidente Provinciale e possono avere deleghe specifiche alla contrattazione collettiva e/o alla gestione organizzativa ed amministrativa dell'Associazione.*

### **ART.36 – MANDAMENTI**

*Le associazioni provinciali che abbiano grandi estensioni cittadine e grandi aree con molti comuni, possono strutturarsi sul territorio provinciale dividendolo in mandamenti, affidandone la cura politico/sindacale alla figura di un responsabile territoriale.*

### **ART. 37 –. RESPONSABILI TERRITORIALI**

*Il responsabile territoriale può essere nominato dal Presidente Provinciale.*

*Il rappresentante territoriale:*

- *Ha la rappresentanza legale dell'associazione nell'ambito territoriale di sua competenza;*
- *È responsabile della diffusione dei comunicati stampa;*
- *Cura i rapporti con gli Enti presenti nel suo ambito territoriale;*

- *· Può accendere c/c postali o bancari, previa autorizzazione del Presidente Provinciale;*
- *· Assume le iniziative per la promozione del tesseramento;*
- *· Stila il rendiconto economico e finanziario annuale della sua attività di rappresentanza, secondo quanto previsto dall'art. 40. del presente Statuto;*
- *· Provvede alle assunzioni del personale dipendente, previa autorizzazione da parte del Presidente Provinciale.*

### **ART. 38 – IL PATRIMONIO**

*Il patrimonio delle Associazioni regionali e provinciali è costituito dai beni mobili, immobili e da proventi che, dovessero pervenire a titolo di donazioni, successioni, acquisti, avanzi di gestione, somme accantonate a qualsiasi scopo, in ottemperanza alla normativa vigente.*

### **ART. 39 – ENTRATE**

*Le entrate delle Strutture Associazioni regionali e provinciali derivano:*

- *· Da contributi associativi derivanti dai loro tesserati e raccolti con convenzioni INPS ed INAIL, erogati dalla Presidenza Nazionale nella misura di quanto stabilito dal Consiglio Nazionale;*
- *· Da contribuzioni di accademie, scuole di formazione professionali ed associazioni aderenti alla Stesse;*
- *· Da iniziative politico sindacali o culturali, tese a diffondere l'adesione alla Confipe su tutto il territorio nazionale;*
- *· Da contributi associativi erogati da enti pubblici e privati nel rispetto della legislazione vigente;*
- *· Dalle quote associative e dai contributi volontari, che gli associati fanno pervenire tramite c/c postali, intestati direttamente alla struttura associativa periferica;*
- *· Dalle risorse economiche provenienti dalle convenzioni stipulate con Enti pubblici o privati che forniscano servizi agli associati quali ad esempio, accordo con un Centro Assistenza Fiscale Nazionale per offrire ai propri associati il servizio fiscale.*

### **ART. 40 – IL RENDICONTO ECONOMICO FINANZIARIO**

*Nella fase di star up della struttura nazionale della Confipe, ai livelli provinciale e regionale è previsto che la nascita e la crescita di associazioni sia curata dalla figura commissariale del dirigente sociale, responsabile legale della nascente struttura associativa periferica. Tale figura sarà nominata dal Presidente Nazionale ed opererà per l'Attivazione della rappresentanza territoriale fino a renderla autonoma.*

*Nello svolgimento delle sue funzioni, dovrà compilare un rendiconto economico finanziario da consegnare entro il trentuno marzo dell'anno successivo al Presidente Nazionale, relativamente alle entrate ed uscite della sua attività sindacale ed operativa, evidenziando l'eventuale avanzo di gestione al trentuno dicembre di*

*ogni anno.*

*Il rendiconto, di cui sopra, sarà reso pubblico attraverso gli strumenti informativi, cartacei o telematici della Confipe e tramite l'affissione dello stesso all'interno dei locali della sede periferica per un termine di trenta giorni, al fine di renderlo visibile e disponibile a tutti gli associati.*

*Entro tale termine, il socio può avanzare opposizione al Collegio Nazionale dei Sindaci.*

*Qualora si verificasse ciò, il responsabile legale della singola struttura associativa dovrà fornire al Collegio Nazionale dei Sindaci la rendicontazione completa della relativa documentazione. In assenza di obiezioni nel merito da parte degli associati il rendiconto si intende definitivamente approvato.*

*Il responsabile legale della costituenda struttura associativa periferica dovrà conservare la documentazione fiscale in originale, per il lasso di tempo stabilito dalla legge.*

*Le stesse norme valgono per i Presidenti Regionali ed i Responsabili Territoriali di mandamento.*

*Questi ultimi avranno come interlocutore il Presidente Provinciale.*

### **TITOLO III – NORME DISCIPLINARI**

#### **ART. 41 – PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI**

*La condotta contraria all'ordinamento statutario posta in esse dall'iscritto sarà oggetto di valutazione disciplinare del Collegio dei Probiviri .*

*Nelle more della decisione del suddetto Organo, il Presidente Nazionale, può, in via cautelativa, procedere alla sospensione dell'iscritto e ciò, potrà accadere per:*

- *· Indegnità morale;*
- *· Assunzione di comportamenti incompatibili con la linea politica dell'Associazione;*
- *· Divulgazioni di informazioni o documentazione interna dell'Associazione a terzi;*
- *· Inosservanza del presente Statuto.*

#### **ART. 42 - COLLEGIO DEI PROBIVIRI**

*Il Collegio dei Probiviri è l'organo di garanzia, a tutti i livelli dell'associazione, della Confipe.*

*Tale Organo, paritetico, è composto dal Presidente appositamente eletto, da due presidenti regionali e tre Presidenti provinciali nominati dal Consiglio Direttivo Nazionale, dal Direttore Generale e da tre dipendenti-dirigenti dell'Associazione nominati in apposita consultazione da tenersi ai margini dell'assemblea nazionale elettiva degli organi sociali, da tenersi tra tutti i dipendenti dell'Associazione ai vari livelli.*

*Il Collegio ha il compito di:*

- *· Esaminare e pronunciarsi nelle controversie che possono insorgere tra gli associati e gli Organi*

*dell'Associazione;*

- *· Controversia tra associazioni provinciali, tra queste e le associazioni regionali, tra le associazioni regionali e tra gli organi statutari in generale;*
- *· Esaminare e pronunciarsi sulle controversie che possono insorgere tra i dipendenti e tra questi ed i dirigenti sindacali dell'Associazione;*
- *· Pronunciarsi, entro trenta giorni, sia sui provvedimenti disciplinari presi dal Presidente Nazionale nei confronti di iscritti, come previsto dall'art.41 del presente Statuto, sia sull'opportunità legittima dei provvedimenti cautelativi ex art. 8, comma III, del presente Statuto;*
- *· Instaurare corretto contraddittorio tra le parti, onde garantire regolare attività istruttoria;*
- *· Emettere pareri decisori nel merito delle controversie;*

*I pareri della Commissione devono essere inderogabilmente motivati.*

*Sarà cura del Presidente della Collegio dei probiviri comunicare alla parte il provvedimento adottato, il quale ha valore esecutivo immediato. La Collegio è competente, inoltre, a comminare sanzioni di natura disciplinari a tutti i soci.*

*Le sanzioni previste sono:*

- *· Il richiamo scritto;*
- *· La deplorazione con diffida;*
- *· La decadenza delle cariche sindacali per i dirigenti;*
- *· Il licenziamento disciplinare per i dipendenti;*
- *· L'espulsione.*

*In presenza di fatti nuovi e rilevanti, debitamente, motivati e provati. La Commissione può riaprire l'istruttoria per un'eventuale riforma del parere emesso.*

#### **ART. 43 – RAPPORTI AMMINISTRATIVI**

*Le strutture associative dell'Associazione, a tutti i livelli territoriali, nonché dalle Associazioni aderenti alla Stessa, sono organismi giuridicamente ed amministrativamente autonomi, i quali rispondono delle obbligazioni assunte nella persona del loro legale rappresentante.*

*Le strutture suddette, nella persona del loro legale rappresentante sono responsabili per le obbligazioni da esse direttamente assunte verso chiunque e non potranno per qualsiasi titolo, causa, dell'adesione o dipendenza dalla CONFIPE, chiedere di essere esonerate dalle stesse. Invero, l'erogazione di interventi di carattere finanziario da parte delle Strutture nazionali a favore delle strutture periferiche sono da imputarsi come contributi alla gestione di quest'ultime, non potendosi configurare in tale condotta alcuna corresponsabilità, da parte di CONFIPE nelle obbligazioni assunte dalle singole strutture. I legali rappresentanti delle strutture sindacali, ai vari livelli, sono responsabili nei confronti dell' Organizzazione Sindacale di appartenenza per le obbligazioni assunte in violazione alle disposizioni del presente Statuto, e saranno comunque tenuti a rimborsarla per tutte le eventuali sopravvenienze passive, che dovessero derivare alla Stessa per i fatti imputabili ad omissioni o negligenza della struttura sindacale periferica.*

#### **ART. 44 – NORMA TRANSITORIA**

*Dall'avvenuta Costituzione della CONFIPE e fino a quando non saranno formalmente costituite 10 Associazioni Regionali con le rispettive associazioni costituite formalmente in ogni provincia, in deroga alle norme statutarie, la Confipe sarà gestita secondo le norme di questo statuto, da un Consiglio Nazionale formato da almeno 5 Presidenti Regionali che eleggeranno al loro interno il Presidente Nazionale, il Tesoriere e nomineranno un Direttore Generale. Il Consiglio Nazionale riferirà all'assemblea che, mano a mano del formarsi di nuove associazioni provinciali, si aggiornerà nei suoi membri e si riunirà e delibererà a norma degli articoli del presente statuto.*

*Il Presidente Nazionale, il Tesoriere ed il Direttore Generale, operando come Giunta Nazionale in base a quanto stabilito dalle norme dello statuto, cureranno lo sviluppo associativo avvalendosi, di volta in volta, dell'operato dei presidenti regionali e provinciali esistenti e di eventuali loro dipendenti, fino al raggiungimento delle 10 Associazioni Regionali.*

*Fino al raggiungimento delle 10 Associazioni Regionali il Consiglio nazionale avrà i compiti del collegio dei probiviri ed il suo giudizio nelle controversie sarà inappellabile.*

*Una volta raggiunto le 10 associazioni regionali formalmente costituite si convocherà l'assemblea nazionale per il rinnovo delle cariche. Dopo lo svolgimento dell'assemblea, quanto previsto da questa norma e la norma stessa, decadranno automaticamente.*